FISCALFOCUS 8 aprile 2026

Imposte in bilancio, meglio conti separati: ecco simulazioni e casi pratici per capire perché

Dagli acconti Ires e Irap alle compensazioni di fine esercizio, fino ai fondi per rischi tributari e alla gestione dell'Iva: una corretta articolazione dei conti consente di leggere con precisione debiti e crediti verso l'Erario

Autore: **Alessandro Tentoni**

I debiti e i crediti tributari dello stato patrimoniale fotografano la posizione dell'impresa verso l'Erario per le singole imposte correnti, liquidate in genere nelle dichiarazioni e nei provvedimenti impositivi, mentre nel conto economico sono riportati i relativi componenti economici negativi ed oramai anche positivi, vista la proliferazione negli ultimi anni di varie forme di contributi pubblici a sostegno delle aziende.

Passiamo in rassegna l'approccio contabile per rilevare con chiarezza durante l'esercizio i casi più frequenti, distinguendo i diversi settori impositivi, così da fornire al redattore del bilancio i saldi da inserire e la sottostante dinamica delle movimentazioni intervenute.

L'imposta diretta da applicare all'utile fiscale delle società di capitali, l'Ires, e quella che colpisce una base imponibile reddituale lorda più ampia, l'Irap, sono regolate come noto da eventuali versamenti in acconto nel corso dello stesso anno di maturazione del reddito e dal saldo nel periodo successivo, qualora il debito calcolato per l'esercizio trascorso risulti di importo superiore.

Il procedimento contabile si snoda in vari momenti, in parallelo agli adempimenti civilistici e fiscali. Nella prima fase degli acconti si rileva un credito, visto che i pagamenti si potrebbero poi rivelare in tutto o in parte non dovuti in sede di determinazione consuntiva delle imposte dopo la chiusura dell'annualità amministrativa. La scrittura di contabilità generale è la seguente, con importi di fantasia riferiti in ipotesi solo al secondo acconto di fine novembre:

01/12/2025 (il 30/11/2025 era giorno festivo)		
ERARIO C/ACCONTO IRES	80	
ERARIO C/ACCONTO IRAP	60	
BANCA X C/C		140

Nella seconda fase, collocata nei primi mesi dell'esercizio successivo, si esegue a consuntivo la determinazione degli importi effettivamente dovuti per il 2025 sulla base delle corrispondenti basi imponibili, così da accantonare le imposte nel conto economico del suddetto esercizio, ultimare le scritture di assestamento e procedere all'approvazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori, e a seguire dell'assemblea dei soci, previo parere dell'organo di controllo e del revisore,

qualora nominati entrambi o uno dei due. La rilevazione è con data dell'ultimo giorno dell'esercizio di competenza delle imposte, quando è possibile stimare il reddito prodotto nell'anno.

31/12/2025	
IRES DELL'ESERCIZIO	110
IRAP DELL'ESERCIZIO	50
DEBITI TRIBUTARI PER IRES	110
DEBITI TRIBUTARI PER IRAP	50

A questo punto occorre compensare le varie poste debitorie e creditorie di ciascun tributo, come prescritto dalle norme giuridiche sulla compensazione e dai principi contabili, per esprimere la posizione netta dell'importo da esigere o da versare, con l'indicazione di ciascun ammontare compensato in nota integrativa ai sensi dell'art. 2423-ter co. 6 c.c..

Nell'esempio si ipotizza la presenza di un credito per ritenute IRES subite nel 2025, che viene chiuso insieme agli acconti versati nel corso di quell'anno a riduzione del debito per l'imposta dovuta:

31/12/2025	
DEBITI TRIBUTARI PER IRES	84
ERARIO C/RITENUTE SUBITE	4
ERARIO C/ACCONTO IRES	80

Nella prassi si è riscontrato più volte che il credito per ritenute subite non venga tempestivamente girato al debito Ires, insieme ai relativi acconti versati per un certo esercizio. L'anomalia può essere agevolmente individuata, per lo meno nei numerosi casi in cui le ritenute d'acconto derivano dalla maturazione degli interessi attivi bancari, che sono rilevati al lordo del prelievo temporaneo alla fonte così che il credito iscritto in stato patrimoniale deve risultare esattamente pari al 26% del provento finanziario esposto nel conto economico dell'anno, in base all'aliquota al momento in vigore per la trattenuta in oggetto.

Per l'IRAP la registrazione contabile di compensazione risulta la seguente, con l'utilizzo di conti con denominazione appropriata ai movimenti che accolgono:

31/12/2025	
DEBITI TRIBUTARI PER IRAP	50
ERARIO C/ACCONTO IRAP	60

ERARIO C/IRAP A CREDITO	10

Il saldo del conto “Erario c/Irap a credito” può essere utilizzato in diminuzione della stessa imposta, o di altri tributi dovuti, ovvero richiesto a rimborso.

L’utilizzo in F24 per il pagamento di tributi dovuti (ad esempio il saldo Ires) è una decisione che verrà presa, in molti casi, dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio passato, per cui non risulta praticabile la relativa compensazione contabile nelle scritture di assestamento. In caso di richiesta a rimborso, nelle more dell’incasso che si ottiene di norma dopo alcuni anni, occorre determinare gli interessi maturati al termine di ciascun periodo d’imposta.

Nella terza fase, nell’estate dell’esercizio successivo sulla base della legislazione vigente, il calcolo delle imposte dovute per l’annualità precedente viene riformulato, in vista dei versamenti del saldo Ires ed Irap. In genere si tratta di una determinazione più accurata rispetto a quella della seconda fase, che risultava funzionale alla stima dell’onere tributario in bilancio.

Eventuali differenze rispetto alle imposte accantonate per il 2025 sono rilevate nella contabilità del 2026, posto che il bilancio dell’anno precedente sarà stato oramai approvato, attraverso componenti economici negativi o positivi straordinari di competenza del periodo trascorso.

In particolare si tratterebbe di sopravvenienze passive per un maggior debito, insussistenze passive per un minor credito, sopravvenienze attive per un maggior credito, insussistenze attive per un minor debito.

In base ai dati dell’esempio, che si ipotizza risultino confermati per i versamenti estivi, si rende dovuto un pagamento a saldo per l’IRES dell’esercizio 2025 di 26 (110-4-80).

Si noti che, nei casi di versamenti in acconto omessi per l’anno oggetto del bilancio, il principio contabile nazionale OIC 25 al punto 27. lett. a) prevede l’accantonamento anche delle sanzioni e degli interessi conseguenti (in misura ridotta se s’intende avvalersi del ravvedimento operoso) nella voce 20) del conto economico, ad integrazione delle imposte correnti di competenza.

C’è poi una quarta e conclusiva fase in cui gli importi delle due imposte vengono comunicate all’Amministrazione finanziaria attraverso la trasmissione delle rispettive dichiarazioni fiscali. Siamo nell’autunno dell’anno successivo, e con l’occasione viene svolto un ulteriore controllo del calcolo delle due basi imponibili che potrebbe evidenziare divergenze, magari anche a seguito di nuove interpretazioni fornite da giurisprudenza o prassi AdE.

L’aggiustamento contabile conseguente richiederebbe sempre la rilevazione di sopravvenienze o insussistenze, passive o attive. Se l’impresa ricevesse nel corso dell’anno un provvedimento impositivo di rettifica, sarebbe necessario ponderare attentamente in sede di scritture di assestamento la probabilità di sostenere un costo per imposte, sanzioni ed interessi, anche una volta esperiti gli eventuali rimedi giudiziali. In tal caso viene rilevato un accantonamento al fondo imposte, nel modo che segue:

31/12/2025	
IRES ESERCIZI PRECEDENTI	18
SANZIONI TRIBUTARIE IRES	18
INTERESSI TRIBUTARI IRES	2

FONDO IRES	38

Il “Fondo IRES” rappresenta una passività stimata che confluisce nel gruppo B) “Fondi per rischi e oneri”, mentre il costo per il tributo viene epilogato nella voce 20) del conto economico, come previsto dal principio contabile OIC 25 al punto 27. lett. b).

Infine, in campo IVA la continua rilevazione mensile della posizione a credito o a debito suggerisce di utilizzare conti distinti rispetto a quelli annuali. Per il mese di giugno si avrà, ad esempio:

30/06/2025	
IVA C/VENDITE	56
IVA C/ACQUISTI	39
LIQUIDAZIONI IVA A DEBITO	17

Così, in una situazione contabile al 31/12/2025 è utile distinguere, ad esempio, “Erario c/credito IVA 2024” per il saldo creditorio del relativo anno con un residuo compensabile, “Erario c/credito IVA 2025” per il credito maturato a fine esercizio 2025, “Debiti tributari per IVA” in caso di omessi versamenti di anni precedenti, “Liquidazioni IVA a debito” per i pagamenti mensili del 2025 non eseguiti tempestivamente, prima della formazione del credito dell’anno.

© FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.
Via delle Forze Armate 195 - 20152 - Milano (MI)
P.IVA 03426730796 REA: MI-2785022
E-mail: info@fiscal-focus.it